

## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 93 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 14/2015 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione –U.O.T. di Comiso.

### *Il Direttore Generale*

**Visto** il verbale di ispezione del 12.08.2015, ore 10,00, redatto dai T.d.P. Dott. IACONO Giovanni e D.ssa CIPOLLA Concetta del Servizio Ispettivo SIAN di Comiso, durante l'attività di sopralluogo ispettivo presso l'esercizio di Panificio *Calogero Giovanni e C. s.n.c.*, sito a Comiso in C.so Vittorio Emanuele n.° 391, di cui è Rappresentante legale il Sig. CALOGERO Giovanni, nato a Comiso il 23.03.1956, che elegge domicilio presso la sede del panificio medesimo;

**Visto** il verbale di contestazione n.° 14/2015 del 13.08.2015 del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Unità Operativa Territoriale di Comiso, redatto presso gli Uffici del SIAN dagli U.P.G. medesimi, a seguito dell'ispezione sopradetta del 12.05.2015 presso l'esercizio di panificio *Calogero Giovanni e C. s.n.c.*, a carico del Sig. CALOGERO Giovanni, quale Rappresentante legale dello stesso, che non ha rilasciato alcuna dichiarazione all'atto della contestazione;

**Atteso** che a carico del Sig. CALOGERO Giovanni, nella sua qualità, è stata rilevata la violazione all'art. 5 del Regolamento CE n.° 852/2004 **per avere omesso di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP (assenza schede autocontrollo)**, come risulta dalle osservazioni riportate sul verbale ispettivo e sanzionata dall'art. 6, comma 6, del D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193;


**Considerato** che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 6, D. Lgs. n.° 193/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€. 2.000,00 (pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista)**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

**Atteso** che, il verbale di contestazione di violazione è stato notificato tramite servizio postale con Raccomandata A.R., ricevuta dal trasgressore in data 18.08.2015, nella sua qualità, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 2.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente (Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa) ex art. 18, L. 689/81;

**Accertato** che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

**Visti** gli scritti difensivi, presentati all'ASP di Ragusa, dal ricorrente Sig. CALOGERO Giovanni, nella sua qualità di Rappresentante legale dell'esercizio di panificio *Calogero Giovanni e C. s.n.c.* ed acquisiti con nota prot. gen. n.° E-0022956 del 23.09.2015 (pervenuti comunque fuori dal termine di gg 30 dalla notifica del verbale al trasgressore), in cui il ricorrente chiede di essere sentito ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81;

**Viste** le controdeduzioni del SIAN U.O.T. di Comiso a firma congiunta del Dirigente del Servizio Dott. Maione Natale e dei T.d.P. Dott. Iacono e D.ssa Cipolla trasmesse con nota prot. n.° 69 del 15.10.2015 e acquisite al prot. n.° 4345 del 03.11.2015 dell'Ufficio Sanzioni;



**Visto** il verbale di audizione e le dichiarazioni rese dal Dott. Lo Monaco Giuseppe, nella qualità di consulente sulla sicurezza alimentare della ditta medesima, giusta delega del Sig. Calogero Giovanni, presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Piazza Igea, n.° 1, il giorno 17.11.2015, alle ore 10,30;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. CALOGERO Giovanni, nella qualità di Rappresentante legale del panificio, per la seguente motivazione:

La violazione contestata, cioè la mancata compilazione delle Schede di Autocontrollo basate sulle procedure del sistema HACCP, come previsto dalla normativa europea in materia alimentare, al momento dell'accertamento da parte dei Tecnici della Prevenzione, è stata giustificata dal ricorrente, nelle sue memorie difensive, con una carenza di personale addetto nel periodo in cui venne effettuata la ispezione.

Infatti negli scritti difensivi, che vengono tenuti in conto nonostante pervenuti oltre il termine di legge, il Sig. Calogero riferisce che *le omissioni di predisporre procedure di controllo, consistevano nella mancata applicata procedura di pulizia straordinaria, dovuta al fatto che nel periodo, quando è avvenuta l'ispezione, la ditta si trovava eccezionalmente in carenza di personale, dovuta alla coincidenza sia delle ferie estive di alcuni dipendenti, sia all'assenza per malattia dell'addetto alla pulizia.*

Ciò evidenzia senz'altro un problema organizzativo imputabile obbiettivamente al ricorrente in quanto responsabile della struttura, quindi colposo, che non può essere giustificato con le motivazioni addotte dallo stesso e sopra riportate, essendo specificato nel verbale ispettivo del 12.08.2015 che *tutti gli ambienti (nessuno escluso) necessitano di pulizia straordinaria (pavimenti, pareti, soffitti e attrezzature) ... e non viene esercitato il piano di autocontrollo poiché mancano le schede relative debitamente compilate*, per cui non può essere addebitata il mancato aggiornamento delle schede del sistema HACCP semplicemente ad una momentanea assenza del personale per le ferie estive o per la malattia dell'addetto alle pulizie.

Il ricorrente, comunque di fatto, era sprovvisto di tali schede al momento dell'accertamento ispettivo e la prescrizione dei Tecnici di Prevenzione del S.I.A.N. di ripristinare quanto segnalato entro la metà del mese di settembre non era finalizzata ad una sanatoria della violazione già commessa.

Il Sig. Calogero chiede, nelle proprie memorie, in via principale l'archiviazione del verbale e conseguentemente, in via subordinata, della sanzione irrogatagli, chiedendo la riduzione della sanzione al minimo edittale, in considerazione della crisi economica che investe il settore.

Nonostante la tardiva presentazione degli scritti difensivi si accoglie la richiesta dell'applicazione della sanzione al minimo edittale tenendo conto dell'assenza di precedenti violazioni della stessa specie nel quinquennio precedente e della volontà dimostrata dal ricorrente di sanare l'illecito amministrativo, con l'aggiornamento delle schede del Piano di autocontrollo, che come riferisce in sede di audizione il Dott. Lo Monaco, nella qualità di delegato del ricorrente, è stato sempre presente in ditta ed in occasione di precedenti controlli ritenuti regolari.

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.


VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

**VISTO** l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### **Ordina**

Al Sig. **CALOGERO Giovanni**, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 1.000,00 (euromille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**) oltre le spese di procedimento;



## INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.000,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 1.066,00 (euromillesessantasei /00)

**Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.**

E' fatto obbligo al Sig. Calogero di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 anche via fax o per e mail che verranno forniti su richiesta all'ufficio sanzioni medesimo (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto v'è notificato:

- al **Sig. CALOGERO Giovanni, nato a Comiso il 23.03.1956 ed ivi domiciliato in C.so Vittorio Emanuele n.° 391** in qualità di Rappresentante legale del panificio *Calogero Giovanni e C. s.n.c.*, sito a Comiso;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (S.I.A.N.-UOT di Comiso-Via Roma s.n.-97013 Comiso)

**Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.**

**L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.**

Ragusa, 26 NOV. 2015

*Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Arico*



